



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°118/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°31613 in data 14/10/2019, con la quale la Soc. S.I.F.A. (Sistema Integrato Fusina Ambiente) Soc.Cons.p.a. ha richiesto la proroga fino al 31/03/2020 dell'Ordinanza n°77/2019 in data 12/07/2019, allo scopo di verificare e controllare l'efficacia degli interventi effettuati al giunto metallico del pozzetto della tubazione P.I.F. (lato mare) ed il suo corretto funzionamento, anche ai fini del collaudo funzionale dell'opera, mantenendo installato sul pozzetto il manufatto in carpenteria metallica per tutto il periodo di validità richiesto;

VISTE: le proprie Ordinanze n°13/2019 in data 26/02/2019, n°30/2019 in data 08/04/2019, n° 48/2019 in data 21/05/2019 e n°77/2019 in data 12/07/2019, con le quali sono stati disciplinati i lavori in questione;

VISTA: la propria Ordinanza n°60/2017 in data 13/06/2017, con la quale è stato disposto il divieto di balneazione nell'area oggetto dell'intervento;

RITENUTO: indispensabile disciplinare la navigazione negli specchi acquei limitrofi all'area di intervento, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione del presente provvedimento e **fino al giorno 31 marzo 2020**, l'Impresa S.I.F.A. Soc.Cons.p.a., avvalendosi della Soc. NAUTILUS S.r.l. eseguirà, con l'ausilio del Moto/pontone ARGENTINO I (CI-3785), nonché l'impiego di personale sommozzatore qualificato, attività di verifica e controllo dell'efficacia degli interventi effettuati al giunto metallico del pozzetto della tubazione P.I.F. (lato mare) ed il suo corretto funzionamento, anche ai fini del

collaudo funzionale dell'opera, mantenendo installato sul pozzetto il manufatto in carpenteria metallica per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, sito a circa 50 (cinquanta) metri dalla riva del Lido di Venezia - località Murazzi, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nell'area di mare estesa per un raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo di cui al "rende noto", sono temporaneamente vietati, sino alla conclusione delle attività in questione: la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, il transito e/o qualsivoglia altro uso pubblico.

Le unità in transito nelle vicinanze dello specchio acqueo di cui al precedente comma procedano alla minima velocità necessaria per assicurare la manovra di governo in sicurezza e, comunque, tale da non creare moto ondoso che disturbino il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della ditta esecutrice dei medesimi.

Articolo 2

La Ditta operante, quale responsabile delle attività di cui al rende noto, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- acquisire tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità/Enti, prima dell'inizio dei lavori;
- redigere e tenere a disposizione un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- accertarsi che tutte le unità impiegate siano in possesso, per tutta la durata delle operazioni, delle prescritte documentazioni antinfortunistiche e di sicurezza della navigazione in corso di validità;
- apporre i previsti segnalamenti diurni e notturni in corrispondenza della zona di intervento;
- prevedere un idoneo servizio di vigilanza *in loco*, durante lo svolgimento delle attività, per impedire l'avvicinamento di bagnanti e/o piccoli natanti e, quindi, potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità.

Articolo 3

I Comandanti dei mezzi nautici impiegati nelle attività di cui al rende noto dovranno esporre a riva i segnali ed i fanali prescritti dal vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (ColReg 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53 (comma 3) del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174 (comma 1), ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n°48/2019 in data 21/05/2019, in premessa richiamata.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*



Legenda:

■ Acque interdette

